

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **53/1979** (ECLI:IT:COST:1979:53)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Camera di Consiglio del **17/05/1979**; Decisione del **12/06/1979**

Deposito del **18/06/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16208**

Atti decisi:

N. 53

ORDINANZA 12 GIUGNO 1979

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 175 del 27 giugno 1979.

Pres. AMADEI - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 14 novembre e 18 dicembre 1975 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Pisano Paolo, Campione Angelo e il Commissario liquidatore della soc. Interfinanza s.p.a. - Generale finanziaria, iscritte ai nn. 554 e 555 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1976;

2) ordinanze emesse il 18 marzo 1976 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Nolli Pietro e Commissario liquidatore soc. Interfinanza, e tra Edilcentro sviluppo international limited e Banca privata italiana, iscritte ai nn. 2,3 e 5 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 51 e 59 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della Banca privata italiana, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia).

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 14 gennaio 1977, n. 26;

che anche l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale prospettato dalle ordinanze, - in quanto la disciplina processuale denunciata comporterebbe disparità di trattamento non solo tra creditori privilegiati e creditori chirografari, ma altresì tra creditori chirografari di imprese esercenti il credito e creditori chirografari di altre imprese pur esse sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa - , non merita accoglimento, perché, come già fu osservato nella citata sentenza, la particolare natura dei rapporti contrattuali tipici delle operazioni passive, nella normale gestione dei servizi bancari, fornisce chiara giustificazione dello speciale procedimento di accertamento dei crediti chirografari, stabilito dagli artt. 77 e seguenti della legge bancaria e confermato dall'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194, secondo comma, della stessa legge;

che pertanto non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e già decisa con sentenza n. 26 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.